

La circolare sul transfer pricing sta determinando la riapertura dei file già completati

Tp, proliferano le informazioni

Aumentano i dati ritenuti necessari per l'amministrazione

DI VINCENZO ZURZOLO

Prezzi di trasferimento lievitano le informazioni da inserire con la riapertura, in molti casi, dei file già completati considerata la scadenza del 30 novembre 2021. È questo lo scenario di lavoro dopo la circolare n. 15 sui prezzi di trasferimento resa definitiva dall'Agenzia delle entrate il 26 novembre (si veda ItaliaOggi del 27/11/21) oltre tempo massimo per permettere ai contribuenti di riflettere i cambiamenti all'interno dei file di documentazione.

In molti casi, la Circolare è arrivata postuma rispetto alla finalizzazione della Documentazione e firma digitale con marca temporale, richiedendo ai contribuenti di riaprire i file per integrarne i contenuti.

L'Agenzia delle Entrate ha poi introdotto in Circolare le seguenti e aggiuntive richieste informative.

Masterfile - Finanziamenti da terzi

Sul tema la bozza di circolare conteneva un vago riferimento ad «un'indicazione dei principali contratti di finanziamento del gruppo con finanziatori indipendenti», mentre in circolare definitiva l'Agenzia delle Entrate ha richiesto in aggiunta i seguenti elementi: «tipologia di contratto, soggetto finanziatore, soggetto beneficiario, data di stipula, durata del contratto, importo, valuta, condizioni, tasso di interesse applicato, nonché le garanzie eventualmente prestate».

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate anziché chiarire l'ambito applicativo della richiesta (i.e., descrizione dei con-

tratti stipulati a livello centrale, o anche dei contratti stipulati dalle consociate), ha alzato l'asticella richiedendo al contribuente di reperire tali elementi di dettaglio, non curante del fatto che gli stessi: a) sono sovente coperti da clausole di riservatezza; e b) fanno parte delle informazioni eventualmente richieste in Documentazione Nazionale.

Documentazione Nazionale - Struttura operativa

Sul punto, la bozza di circolare richiedeva ai contribuenti di produrre "l'organigramma, indicando il nominativo degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare", non precisando né la data di riferimento per la produzione di tali informazioni, né il livello in organigramma dove fermare l'analisi.

La versione definitiva del-

la Circolare ha invece eliminato il riferimento al nominativo degli individui ai quali le funzioni direttive devono riportare, ma aggiunto a) «il numero di risorse umane assegnate a ciascuna funzione aziendale» e b) «la descrizione del ruolo svolto dai soggetti responsabili delle funzioni direttive locali nonché dai propri riporti».

Documentazione Nazionale - Operazioni infragruppo - Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti

Sul punto, l'agenzia delle entrate ha fatto un'inversione a U, richiedendo dapprima che «in caso di operazioni aventi a oggetto royalties e interessi, l'ammontare dei pagamenti effettuati fosse fornito secondo il criterio di cassa», salvo precisare in circolare definitiva che «Anche per

le operazioni aventi a oggetto royalties passive e interessi passivi, il relativo ammontare deve essere fornito secondo il criterio di competenza», ma precisando che «tuttavia, al fine di valutare l'applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi che eccede quello di libera concorrenza [...], in sede di controllo o di altra attività istruttoria l'entità locale deve fornire su richiesta degli addetti alle attività di controllo l'ammontare dei pagamenti effettuati secondo il criterio di cassa».

© Riproduzione riservata

Il testo della circolare su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

I paesi privi di registro dei titolari effettivi sono paradisi fiscali

Blacklist Ue potenziata

DI MATTEO RIZZI

La blacklist fiscale dell'Unione europea viene potenziata: i paesi privi di un registro dei titolari effettivi entrano nell'elenco dei paradisi fiscali sotto osservazione. È quanto ha dichiarato il direttore per la fiscalità diretta della commissione europea Benjamin Angel durante la presentazione delle misure di risposta allo scandalo dei Pandora Papers in un'audizione alla sottocommissione per gli affari fiscali del parlamento europeo.

La pubblicazione dei dati di più di 27.000 società offshore ha nuovamente messo in luce il ruolo della mancanza di trasparenza delle società di comodo per implementare schemi fiscali aggressivi che potenzialmente permettono un'evasione miliardaria (si veda ItaliaOggi del 5 ottobre).

La blacklist sarà quindi riformata, ed oltre al requisito dei titolari effettivi, saranno messi sotto osservazione l'implementazione dello scambio di informazioni a fini fiscali e l'implementazione dei criteri di «sostanza» delle società nelle giurisdizioni a tassazione zero.

Arriverà il 22 dicembre anche la presentazione della direttiva ad hoc per contrastare il fenomeno delle società di comodo nell'Unione europea, la nuova direttiva antielusione (Atad), il terzo aggiornamento dopo la prima direttiva del 2016. La nuova disciplina potrà contenere sanzioni comuni, scambio di informazioni e criteri minimi di sostanza economica.

La commissione europea aveva già aperto a maggio la consultazione per ricevere feedback su possibili strumenti da implementare contro le entità legali con nessuna presenza sostanziale o attività economica reale che «continuano a rappresentare un rischio» per scopi impropri,

«come la pianificazione fiscale aggressiva, l'evasione fiscale o il riciclaggio di denaro».

Inoltre, come già annunciato, sarà presentato anche l'aggiornamento della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale DAC8 per consentire lo scambio di informazioni tra gli stati Ue inerenti alle criptovalute.

Il commissario all'economia Paolo Gentiloni ha quindi illustrato i piani fiscali della Commissione europea per il 2021-2022. Ha sottolineato che due stati membri, Ungheria e Estonia, stanno osteggiando la riforma del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese dell'Ue. Il codice valuta i regimi fiscali dannosi in Europa, nonché esamina i paesi da inserire nella blacklist dei paesi terzi.

Finora molti paesi sono stati eliminati dalla blacklist fiscale dell'Ue e «questo è positivo», ha risposto Gentiloni, perché significa che i paradisi fiscali si sono conformati alle regole, ed è tempo di farle diventare «più severe». Ma il fatto che «ogni paese abbia ancora un diritto di veto in campo fiscale è da anni il principale ostacolo a un efficace approccio europeo».

Il commissario sottolinea che il prossimo anno «sarà estremamente impegnativo. Presto entreranno nella seconda metà del mandato di questa Commissione e dobbiamo lavorare a pieno ritmo su più fronti: rendere operativi i recenti risultati in materia di equità fiscale, attuando nel diritto dell'Ue lo storico accordo Ose per riformare la tassazione delle società a livello mondiale; continuare la nostra lotta per l'equità fiscale, con una serie di proposte tra cui il rafforzamento del nostro quadro per contrastare la frode e l'elusione fiscali».

© Riproduzione riservata

Bonus moda e teatri, disponibili i codici tributi

Bonus moda e bonus teatri, pronti i codici tributo da inserire nel modello F24 per la fruizione in compensazione del credito d'imposta. Con la risoluzione numero 65 e numero 67 del 30 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha infatti istituito i codici tributo, di fatto l'ultimo passaggio per la fruizione del bonus previsto per le imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e per quelle che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo. Come per le altre agevolazioni infatti, anche per il bonus moda e per quello teatri è prevista la possibilità di fruizione in compensazione del credito d'imposta, del quale si può beneficiare inserendo nel modello F24 il codice tributo corrispondente. Nel caso del bonus moda, esso corrisponde al codice 6953; per il bonus teatri invece al codice 6952. In entrambi i casi, i codici dovranno essere inseriti nella sezione «erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati». Nei casi in cui il contribuente dovesse procedere al riversamento dell'agevolazione, il codice tributo dovrà essere indicato in corrispondenza della colonna «importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» si dovrà indicare l'anno di riconoscimento del credito d'imposta.

La risoluzione 65/E su credito d'imposta tessile, moda e accessori (articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede infatti la possibilità per i soggetti che hanno presentato le domande entro la scadenza del 22 novembre scorso, di poter utilizzare il codice tributo 6953 per ottenere l'importo portato a due terzi rispetto a quanto previsto, ossia il «19,28% della differenza tra le rimanenze finali di magazzino e la media del valore delle rimanenze finali di magazzino registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio» e calcolato sulla base del provvedimento dell'Agenzia numero 334506.

Stessa procedura anche per la risoluzione 67/E sul credito d'imposta teatri e spettacoli (articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), del quale potranno fruire con il codice 6952 tutte le imprese che esercitano attività teatrali e spettacoli dal vivo che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 20% nell'anno 2020 nel confronto con l'anno 2019, anche quelle che hanno realizzato le attività utilizzando i sistemi digitali. A differenza del bonus moda, il credito d'imposta previsto dal bonus tessile è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di attività teatrali e spettacoli dal vivo. Ne potranno però beneficiare i soggetti che ne hanno fatto domanda entro il 15 novembre scorso.

Maria Sole Betti

© Riproduzione riservata



Paolo Gentiloni